

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5341 del 27/10/2021
Oggetto	D.P.R. 13 MARZO 2013 N° 59. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA REI LAB S.R.L. DI VIA SICILIA N. 31 REGGIO EMILIA (RE), IMPIANTO DI VIA ALBINONI, N° 10 IN COMUNE DI SOLIERA (MO) rif SUAP 201/21 PRATICA SINADOC N. 7142/2021
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5519 del 27/10/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno ventisette OTTOBRE 2021 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

D.P.R. 13 MARZO 2013 N° 59. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). **DITTA REI LAB S.R.L.** DI VIA SICILIA N. 31 REGGIO EMILIA (RE), **IMPIANTO DI VIA ALBINONI, N° 10** IN COMUNE DI SOLIERA (MO)

rif SUAP 201/21

PRATICA SINADOC N. 7142/2021

La dirigente responsabile Dr.ssa Barbara Villani del SAC di ARPAE Modena.

VISTO CHE:

La ditta REI LAB S.r.l., con sede legale in Reggio Emilia (RE), Via Sicilia n° 31, per la sede operativa di Soliera (MO), Via Albinoni n°10, svolge attività di verifiche di validazione di design e processo produttivo per sistemi integrati come pacchi batterie, assali elettrici o macchine elettriche per la trazione del veicolo ha richiesto l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura con istanza di AUA allo Sportello Unico Attività Produttive Terre d'Argine in data 19/02/2021 prot. SUAP 201/21, assunta agli atti ARPAE- SAC di Modena con protocollo 27500 del 22/02/2021.

Con riguardo all'impianto di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'Autorizzazione Unica Ambientale i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125);
- Emissioni in atmosfera
- Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 - 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico.

L'articolo 2, comma 1, lettera b), prevede che l'autorità competente è la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/10, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 241/90.

A far data dal 1 gennaio 2016 in applicazione dell'articolo 16, comma 3, della LR 13/15 - *Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province, Comuni e loro Unioni* - di riordino istituzionale, le competenze per il rilascio dell'AUA sono state trasferite ad ARPAE.

Con nota prot. 59665 del 19/04/2021 il SAC di ARPAE Modena, ho richiesto i pareri in merito ad emissioni in atmosfera, scarichi idrici ed impatto acustico.

Con nota protocollo n° 1378 del 11/03/2021, assunta agli atti con prot. 68281 del 30/04/2021, il gestore del SII AIMAG spa, in riscontro alla richiesta di parere per lo scarico di acque reflue, ha espresso parere sfavorevole.

Con nota protocollo n° 69025 del 03/05/2021 il SAC di ARPAE Modena ha richiesto documentazione integrativa sugli scarichi idrici.

Con nota prot. 81841 del 24/05/2021 il Servizio Territoriale di ARPAE di Modena ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni sulla valutazione di impatto acustico.

In data 01/06/2021 la ditta REI LAB srl ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, assunta agli atti con prot. N° 86374 del 01/06/2021.

Con nota protocollo n° 3546 del 15/07/2021, assunta agli atti con prot. 111592 del 16/07/2021, il gestore del SII AIMAG spa, in merito alla documentazione integrativa pervenuta per lo scarico di acque reflue, ha richiesto alcune precisazioni in merito alle apparecchiature descritte. A seguito di trasmissione delle precisazioni da parte della ditta REI LAB srl, con nota prot. N° 4180 del 30/08/2021, assunta agli atti con prot. N° 134253 del 31/08/2021, il gestore del SII AIMAG spa ha espresso parere favorevole allo scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche prodotte dall'insediamento.

In merito alle emissioni in atmosfera si precisa che le stesse provengono da attività rientrante nella tipologia jj) "laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione dei prototipi" indicata nella Parte I dell'allegato IV alla Parte V del D.Lgs 152/2006, e quindi non sottoposta ad autorizzazione

alle emissioni in atmosfera in quanto attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico (art. 272 c 1 DLgs 152/06).

DATO ATTO CHE:

Si dà atto che il rilascio dell'AUA ai sensi del D.P.R. 59/13, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico dell'Unione delle Terre d'Argine. Il presente atto è pertanto escluso dalle verifiche in materia di documentazione anti-mafia da parte del S.A.C. di ARPAE di Modena.

La documentazione presente agli atti dei competenti uffici consente di effettuare la relativa istruttoria.

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, comprensiva dei titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nella ditta REI LAB srl.

VISTO:

La Legge 4 aprile 2012, n° 35 (di conversione del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n° 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'articolo 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il DPR 59/13, "Regolamento recante la disciplina dell'AUA e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'AUA, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/10, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della L. 241/90;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'AUA;

Vista la vigente normativa:

- la DGR 9 giugno 2003, n. 1053 - *Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del d.lgs. 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*;
- la DGR 14 febbraio 2005, n. 286 - *Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne* - in attuazione dell'art. 39 del d.lgs 152/99;
- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (parte terza) - *Norme in materia ambientale* – abrogazione e sostituzione del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152;
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – art. 124, comma 1 - *tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati*;
- la legge regionale 1 giugno 2006, n. 5 - *confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate* - in attuazione al d.lgs. 152/06 e ss. mm. e ii;
- la DGR 18 dicembre 2006, n. 1860 - *Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia* - in attuazione della d.g.r. n. 286/05;
- *il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 277 - Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – Scarichi acque – Impatto acustico*;
- La legge 26 ottobre 1995, n° 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.
- In attuazione dell'articolo 4 della L. 447/95, la Legge Regionale 9 maggio 2001, n° 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.
- Con la Delibera della Giunta Regionale 21 gennaio 2002 n° 45 vengono varati i "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della L.R. 15/01".
- Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n° 673 del 14 aprile 2004 recante "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/01".

- Il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 277 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – Scarichi acque – Impatto acustico”.
- Il D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii, recante “Norme in materia ambientale”;
- le pertinenti norme settoriali oggi vigenti.
- la L.R. 13/15 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia (ARPAE);
- La legge 7 agosto 1990, n° 241 - *Nuove norme sul procedimento amministrativo*.
- La DGR 21 dicembre 2015, n° 2204 – *Approvazione del Modello per la richiesta di AUA*.

VISTI, inoltre:

- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni* e ss.mm.ii.;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 - *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*;
- il d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 - *Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124*;
- *il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*;

RICHIAMATI

- il Regolamento generale dell’Agenzia, approvato con delibera della Giunta regionale Emilia- Romagna 124/10;
- la DGR 1181/18 con la quale è stato approvato l’assetto organizzativo generale dell’Agenzia di cui alla DDG 70/18;
- la DDG 103/20 con la quale è stato approvato il *Manuale organizzativo di ARPAE Emilia-Romagna* e si è proceduto alla revisione dell’*Assetto organizzativo analitico* di cui alla DDG 78/20;
- la DDDG 36/21 con cui è stato approvato il *Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (PTPCT) 2021-2023* di ARPAE Emilia-Romagna;
- la DDDG 106/18, con la quale è stato conferito l’incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Modena, alla Dr.ssa Barbara Villani;

DATO ATTO che:

La documentazione presente agli atti dei competenti uffici consente di effettuare la relativa istruttoria.

Dato atto che sono state correttamente pagate le spese istruttorie stabilite dal tariffario delle prestazioni di ARPAE consistenti in Euro 26,00 corrisposte ad ARPAE ER;

Sulla base delle risultanze dell’istruttoria, si può procedere al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, comprensiva dei titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nell’impianto di cui al presente atto. Il Responsabile del procedimento è il Dott. Fausto Prandini, Funzionario unità A.U.A. e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Il responsabile del procedimento dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ex articolo 6-bis della L. 241/90.

Come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n° 122 del 16 novembre 2020 il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia- Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 e la responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dr.ssa Barbara Villani, Dirigente

Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di ARPAE Modena, con sede in Modena, via P. Giardini n. 472/L.

Le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/03 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. di ARPAE Modena, con sede in Modena, via P. Giardini n. 472/L e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli articoli 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP).

Per quanto precede,

la Dirigente determina

- 1 Di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 da rilasciare da parte del SUAP competente, alla ditta REI LAB S.r.l., con sede legale in Reggio Emilia (RE), Via Sicilia n° 31, codice fiscale e partita IVA 02769390358, per la sede operativa di Via Albinoni n°10 in comune di Soliera (MO), che comprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125);
 - Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 - 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico;
- 2 Di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1) sono contenute nell'allegato di seguito elencato e costituente parte integrante del presente atto:
 - Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125);
 - Allegato Impatto Acustico - Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n°447;
- 3 Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- 4 Di disporre che il presente provvedimento ha durata pari a 15 anni con scadenza indicata nel provvedimento conclusivo rilasciato dal SUAP competente.

A tale proposito il presente provvedimento diviene esecutivo dal momento della sottoscrizione da parte del Dirigente della SAC di ARPAE Modena, mantenendo l'efficacia dipendentemente dalla data di rilascio dell'atto conclusivo da parte del SUAP competente.
- 5 Di stabilire che l'eventuale domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5, commi 1 e 2 del DPR 59/13.
- 6 Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate all'Autorità competente, ai sensi dell'articolo 6 del DPR 59/13, che provvederà ad aggiornare l'autorizzazione ovvero a richiedere la presentazione di nuova domanda;
- 7 Di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP Unione Comuni Terre d'Argine ai fini della sua adozione e l'eventuale rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- 8 Di informare che:
 - a Al fine di verificare la conformità dell'impianto e delle emissioni rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura	Comune di Soliera (MO)

Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comune di Soliera (MO)
--	------------------------

- b L'Ente di cui sopra, ove rilevi situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore.
- c Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.
- d Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 33/13 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE.
- e Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 190/12 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.
- 9 Si dà atto che il rilascio dell'A.U.A. ai sensi del D.P.R. 59/13, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico dell'Unione Comuni Terre d'Argine. Il presente atto è pertanto escluso dalle verifiche in materia di documentazione antimafia da parte della S.A.C. di ARPAE di Modena.

LA RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
AUTORIZZAZIONI e CONCESSIONI
DI MODENA
Dr.ssa Barbara Villani

Allegati:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125);
- Comunicazione o nulla osta in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n°447;

Allegato ACQUA

Ditta REI LAB S.r.l., con sede legale in Reggio Emilia (RE), Via Sicilia n° 31, per la sede operativa di Soliera (MO), Via Albinoni n°10.

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE
ACQUA	<p>Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)</p> <p>Acque reflue industriali assimilate alle domestiche nella pubblica fognatura</p>

A – Parte descrittiva

La ditta REI LAB S.r.l., con sede legale in Reggio Emilia (RE), Via Sicilia n° 31, per la sede operativa di Soliera (MO), Via Albinoni n°10, coordinata Lat. 651208, coordinata Long. 4954305, nel sistema di riferimento UTM32, svolge attività di verifiche di validazione di design e processo produttivo per sistemi integrati come pacchi batterie, assali elettrici o macchine elettriche per la trazione del veicolo; la validazione di questi componenti avviene mediante stress termici per la parte ambientale e di circuito di raffreddamento e mediante prove vibrazionali in condizioni climatiche con componente funzionante, per la quale è iscritta al Codice ATECO 71.20.1 “Collaudi ed analisi tecniche di prodotti”.

La Ditta ha richiesto l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.lgs 152/2006.

Relativamente agli scarichi idrici, si ha la seguente configurazione:

- le acque che provengono dalle caditoie distribuite nei locali interni, dai lavandini e dai collettori di scarico delle attrezzature, quali addolcitore, compressori, confluiscono nella pubblica fognatura di via Albinoni in Comune di Soliera (MO) nel punto S1 nel punto S1 Lat. 44°43'36.55N Long 10°54'33.43, sistema riferimento WGS84;
- le acque meteoriche ricadenti sulle coperture dello stabilimento vengono raccolte attraverso rete dedicata acque bianche e convogliate allo scarico in pubblica fognatura;
- Le acque reflue domestiche confluiscono nella pubblica fognatura di via Albinoni in Comune di Soliera (MO) nei punti S1 Lat. 44°43'36.55N Long 10°54'33.43, S2 Lat. 44°43'35.86N Long 10°54'35.50 sistema riferimento WGS84;

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della D.G.R. 286/05, della D.G.R. 1860/06 e del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato, le acque di cui alla lettera b e c non necessitano di autorizzazione allo scarico.

B – Istruttoria e pareri

Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale.

Visto il parere tecnico favorevole con prescrizioni espresso da Aimag spa in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato del Comune di Soliera (MO), prot. 4180 del 30/08/2021, acquisito agli atti con protocollo n. 134253 del 31/08/2021, a seguito di integrazioni presentate dalla ditta.

Il Comune di Soliera (MO) non ha presentato osservazioni in merito.

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si ritiene non sussistano motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo Scarichi Idrici.

C – Prescrizioni e disposizioni

- **E' autorizzato** il gestore della ditta **REI LAB S.r.l.**, con sede legale in Reggio Emilia (RE), Via Sicilia n° 31, per la sede operativa di Soliera (MO), Via Albinoni n°10, a **scaricare** le acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche generate dallo scarico prodotti da: compressori – torri evaporative – gruppi frigo – UTA – condense, **nella pubblica fognatura** di via Albinoni in comune di Soliera (MO);
- Lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche deve rispettare continuamente **i limiti previsti dalla tabella 1 della DGR RER n° 1053/2003** per lo scarico in pubblica fognatura; il rispetto dei valori stabiliti deve essere posseduto prima di ogni trattamento depurativo.
- Il volume giornaliero di reflui scaricato in pubblica fognatura non potrà essere superiore a 15 mc per ogni giorno lavorativo. Eventuali modifiche a questo dato dovranno essere segnalate all'ente gestore del SII;
- L'autorizzazione è riferita al reticolo fognario dell'impianto così come configurato nell'elaborato grafico allegato all'istanza presentata ed alle sue integrazioni;
- I limiti di cui al punto 1 dovranno essere rispettati presso il pozzetto S1 ubicato come indicato nell'elaborato grafico allegato all'istanza presentata ed alle sue integrazioni;
- La ditta deve provvedere a mantenere funzionante ed efficiente il misuratore di portata elettromagnetico Riels Instruments mod. RIF100, da installare secondo le specifiche fornite dal costruttore. Ogni disattivazione e/o malfunzionamento dovrà essere comunicata tempestivamente all'Ente Gestore del SII;
- Il rispetto dei limiti tabellari è riferito di norma ad un prelievo medio composito effettuato nell'arco di tre ore. Campionamenti su tempi diversi o istantanei possono essere realizzati in base a motivazioni da riportare sul verbale di campionamento (es. diverso tempo di durata dello scarico; pozzetto ubicato in zona di transito automezzi; malfunzionamento del depuratore di recapito dovuta a ingresso di reflui anomali, ecc...). Il prelievo istantaneo è altresì consentito laddove sia presente un pre-trattamento di omogeneizzazione del refluo con tempo di ritenzione superiore alle tre ore;
- I pozzetti di ispezione e controllo posti immediatamente a monte di tutti i punti di immissione in pubblica fognatura, devono essere mantenuti accessibili per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo e devono avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo;
- E' vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena. E' altresì vietato lo scarico di

qualunque sostanza incompatibile con il processo di depurazione biologico e potenzialmente dannosa o pericolosa per il personale addetto alla manutenzione e per i manufatti fognari e/o depurativi;

- L'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente natura diversa degli scarichi, implica l'obbligo di conseguimento di nuova autorizzazione, antecedentemente all'avvio;
- É fatto obbligo dare immediata comunicazione, alla SAC e al Servizio Territoriale Distretto Area Nord-Carpi di ARPAE Modena, al Comune di Soliera (MO) e al gestore del Servizio Idrico Integrato di guasti agli impianti, anomalie negli scarichi e/o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente e/o causare il malfunzionamento delle strutture fognarie e depurative sottese;
- modifiche significative delle attività effettuate presso il sito che possano comportare una variazione nella qualità e quantità delle acque di scarico dovrà essere preventivamente comunicata dal titolare dello scarico allo Sportello Unico per le Attività Produttive del comune territorialmente competente.

Allegato – Impatto acustico

OGGETTO: DITTA REI LAB s.r.l., Via Albinoni 10, Comune di Soliera (MO)

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE SOSTITUITO
RUMORE	Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n°447

B – Parte descrittiva

La ditta REI LAB s.r.l. svolgerà l'attività di verifica di validazione di design e processo produttivo per sistemi integrati come pacchi batterie, assali elettrici o macchine elettriche per la trazione del veicolo, all'interno di un fabbricato collocato nella zona industriale di Soliera, in Via Albinoni 10.

Le sorgenti che maggiormente influenzano la rumorosità prodotta dall'attività sono: S8 e S9: impianti installati all'interno dei locali tecnici LT1 (due chiller e una pompa di calore polivalente) e LT2 (compressori) - situate rispettivamente nella porzione sud-ovest e nella porzione nord del fabbricato; S4-S7: le 4 Uta collocate all'interno ma con presa dell'aria in copertura ed S1-S3: le 3 torri di evaporazione che verranno collocate all'esterno sul lato ovest dello stabilimento.

Dalla valutazione di impatto acustico presentata a corredo della domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, si rileva che:

- l'esercizio dell'attività produttiva comporta l'uso di sorgenti di rumore da assoggettare, ai sensi della normativa sopra citata, al titolo abilitativo comunicazione o nulla osta acustico;
- le sorgenti di rumore saranno attive sia in periodo di riferimento diurno (06:00–22:00) che notturno (22:00 -06:00);
- l'area in cui è inserito il fabbricato è attribuita, dalla vigente classificazione acustica comunale, ad una **UTO di classe IV - area ad intensa attività umana** - con limiti di immissione assoluti pari a **65 dBA di giorno e 55 dBA di notte**. I ricettori principalmente esposti alla rumorosità ambientale sono stati identificati in due edifici residenziali: R1, collocato a nord – ovest oltre via Limidi ad una distanza superiore di 230 m e R2, ubicato a sud – ovest, oltre via 1° Maggio ad una distanza maggiore di 250 m. Entrambi i ricettori sono inseriti in una **UTO di classe III - aree extra urbane - zone agricole** (corrispondenti alle aree di tipo misto)- con limiti di immissione assoluti pari a **60 dBA di giorno e 50 dBA di notte**;
- gli interventi di mitigazione previsti assicurano il rispetto dei valori limiti di zona individuati per la classe III e la non applicabilità del criterio differenziale in prossimità dei recettori individuati.

D – Prescrizioni e disposizioni

1. per contenere la rumorosità delle sorgenti sonore, il gestore dovrà realizzare sulle sorgenti S1, S2, S3 uno schermo acustico di altezza 5,5 m + silenziatori su ventole in grado di abbattere almeno 10 dB; sulle sorgenti S4, S5, S6, S7, S8, S9 una griglia fonoassorbente su presa aria in grado di abbattere il

PAGINA 4 DI 4

rumore di 5 dB; la camera climatica di tipo vibrante Belotti dovrà risultare desolidarizzata rispetto al pavimento e dovrà essere inserita all'interno di un idoneo box.

Gli interventi di mitigazioni previsti dovranno avere le caratteristiche ed essere realizzati seguendo quanto indicato dal TCA nel paragrafo 6.1 - *Sorgenti sonore studiate* (pag 14) della VIAC;

2. a seguito della messa a regime delle emissioni in atmosfera dovrà essere presentata (ad Arpae SAC ed al Comune di Soliera) una relazione di collaudo, contenente un'indagine fonometrica (rappresentativa delle massime condizioni di esercizio delle sorgenti sonore presenti) volta ad attestare il rispetto dei valori limiti di immissione assoluti di zona ai confini aziendali e presso i recettori;
3. la relazione di collaudo di cui sopra dovrà anche contenere una descrizione dettagliata delle opere di mitigazione attuate, con le relative schede prestazionali dei materiali utilizzati;
4. in fase di esercizio dovranno essere adottate modalità tecnico/gestionali sulle sorgenti sonore presenti nel sito d'impianto, tali da assicurarne, nel tempo, la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante; in particolare, dovrà essere verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti tecnologici posizionati nell'ambiente esterno, intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi provocasse un reale incremento della rumorosità ambientale;
5. qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico, che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale, tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.